

CAMERA DEI DEPUTATI N. 964

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, MERENDA, TITOMANLIO VITTORIA,
BONTADE MARGHERITA, BIANCHI FORTUNATO, LONGONI,
LAFORGIA, TAMBRONI, URSO, SAMMARTINO, AGOSTA,
DEGAN, FRANZO, BOVA, GAGLIARDI, SGARLATA**

Presentata il 13 febbraio 1964

Modifiche e integrazioni alle leggi 25 luglio 1956, n. 860
e 29 dicembre 1956, n. 1533, a favore dell'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta che si sottopone all'esame trova fondamento e giustificazione nella improrogabile necessità di tradurre sul piano legislativo l'esigenza di modifiche e di integrazioni, le più importanti, le più sentite e le più urgenti dettate dalla esperienza e dirette ad eliminare deficienze sostanziali e difficoltà di attuazione riscontrate in sede di prima applicazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane e della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

Onde evitare una troppo profonda revisione dei concetti ispiratori delle sopra citate leggi si è ritenuto opportuno condensare e limitare le proposte di modifica e di integrazione solamente a quei punti in riferimento quali l'applicazione della disciplina in vigore ha posto in evidenza particolari problemi. Anzitutto è stata rilevata l'opportunità di potenziare gli organi istitutivi della citata legge n. 860 e in modo particolare le Commissioni provinciali per l'artigianato, migliorandone e snellendone la composizione, ampliandone la sfera di competenza in ordine

alle iniziative atte a migliorare le condizioni delle imprese artigiane, prevedendo un adeguamento di fondi inteso ad ovviare alla carenza di mezzi finanziari diretti che ha costituito l'ostacolo maggiore per un autonomo ed efficiente funzionamento.

Alla copertura degli oneri per il funzionamento degli Organi centrali e periferici previsti dalla legge n. 860 si è ritenuto necessario provvedere con un sistema di finanziamento che precisa l'ammontare dei fondi in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte agli albi e che permette la ripartizione tra le Camere di commercio con criteri di obiettività. È questo forse il problema più importante che viene affrontato con questa proposta, perché il finanziamento delle Commissioni provinciali è alla base dell'autonomia del lavoro e dello sviluppo dello stesso artigianato.

Tale sistema, nonché una integrazione dei fondi per il funzionamento delle Commissioni provinciali in relazione alle loro specifiche attività, si rende indispensabile per dare la possibilità alle Commissioni stesse di affrontare le spese inerenti alla formazione degli elenchi degli assicurati, alla trasmissione men-

sile delle variazioni, all'espletamento di accurati accertamenti ed alle riunioni periodiche che tali adempimenti comportano; oltre a queste spese cosiddette « d'ufficio » si debbono però considerare e prevedere quelle per lo sviluppo e l'incremento del settore.

L'esperienza ha inoltre dimostrato che, talvolta, il collegamento tra Commissioni provinciali e Casse mutue non è del tutto soddisfacente, con la conseguenza che l'integrazione nella proposta attuale si appalesa come soluzione necessaria per eliminare numerosi inconvenienti lamentati in alcune province.

Infatti l'inserimento nelle Commissioni provinciali di un rappresentante diretto degli Enti mutualistici, così come già c'è quello della previdenza (direttore I. N. P. S.), deve ritenersi garanzia indispensabile per il buon andamento di detti organi e per la tutela degli interessi degli artigiani in tutte le operazioni inerenti alle variazioni nel numero degli assicurati, che incide in modo sensibilissimo sull'assetto finanziario delle Casse mutue.

Altro interessante problema, che l'esperienza acquisita ha posto in luce, è quello relativo alla individuazione necessaria per venire ad una chiara discriminazione dei soggetti assicurabili per l'assistenza malattia.

Troppo spesso, infatti, specialmente in zone economicamente depresse, l'attività artigianale viene esercitata solamente a titolo sussidiario ed in forme assai precarie.

La formulazione delle nuove norme inserite nella presente proposta, tende ad effettuare una logica distinzione tra i soggetti suddetti e gli altri artigiani che impegnano tutta la loro attività lavorativa e l'intera giornata nell'esercizio del mestiere.

L'individuazione, quindi, dell'attività prevalente potrà eliminare notevoli inconvenienti inerenti all'assoggettamento alle leggi di assicurazione obbligatoria contro le malattie, in vigore nel settore del lavoro autonomo.

Un altro aspetto non meno interessante di modifiche legislative alle vigenti disposizioni per l'artigianato è dato dal sistema di elezione per la formazione degli organi di amministrazione delle Casse mutue di malattia, previsto da alcune norme della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266.

In base a tali attuali norme ogni Comune costituisce, di regola, un collegio a sè, eccetto quelli che hanno meno di 20 o più di 500 artigiani elettori: nel primo caso si ha un raggruppamento di più comuni, nel secondo un frazionamento.

Ciascuno di questi collegi esprime comunque delegati in ragione di uno ogni 30 elettori o frazione non inferiore a 20. È stato osservato, e l'esperienza lo ha largamente confermato, che tale rapporto è eccessivamente alto, tanto alto, che dà luogo spesso ad assemblee di 700-800 delegati e perfino di oltre 1.000 delegati.

Evidentemente il legislatore, avvertendo la esigenza di creare i presupposti di una effettiva convivenza solidaristica democratica, si è preoccupato di assicurare la più larga rappresentanza cercando di rispettare al massimo l'ambito territoriale nel quale l'artigiano risiede ed opera, cioè il comune; ma ne sono derivate delle Assemblee pletoriche, poco efficienti che raramente riescono ad essere l'organo voluto dal legislatore.

Basta del resto considerare che in questi pochi anni gli iscritti sono quasi raddoppiati ed i delegati sono saliti dai 16.552 del 1957 agli attuali 27.280, per rendersi conto che il rapporto stabilito nella prima fase costitutiva è superato e che occorre modificarlo. A soddisfare tale esigenza provvede la presente proposta laddove modifica il rapporto di rappresentanza.

Sempre nel campo elettorale, per agevolare il lavoro e per non creare confusione negli stessi elettori artigiani, si è unificato il sistema sia per le elezioni delle Casse mutue sia per quelle delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Collegata, sotto certi aspetti, alle modifiche di cui sopra, si presenta la necessità di prolungare il periodo di durata in carica di tutti gli organi istituiti dalle richiamate leggi 25 luglio 1956, n. 860 e 29 dicembre 1956, n. 1533. Il periodo di tre anni attualmente previsto risulta esiguo in rapporto alla esigenza di dare continuità alle funzioni di organi preposti alla tutela di una categoria e alla amministrazione di Enti pubblici mutualistici.

Elevare a 5 anni il predetto termine appare necessario non solamente per i motivi sopra citati e per evitare che le spese eccessive che il rinnovo degli Organi comporta, che ammontano a centinaia di milioni e si debbono affrontare in un periodo relativamente breve, ma anche per la opportunità di parificare il termine a quello previsto per la durata in carica degli organi di amministrazione di altri Enti simili, tenendosi infine in debita considerazione il fatto che nel periodo elettorale, come ha dimostrato l'esperienza, la normale attività dell'Ente viene ad essere paralizzata. Altre proposte di modifiche e di integrazione

riguardano l'istituzione di albo speciale per i « Maestri artigiani » e l'« Albo d'onore » per gli artigiani invalidi, un chiarimento necessario per il computo numerico dei dipendenti della azienda artigianale, l'iscrizione nell'albo delle imprese in caso di morte del titolare, l'esenzione dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dal comune a norma di legge, la sanzione per i produttori che senza essere iscritti all'albo adottino, quale ditta o marchio di fabbrica, una denominazione che si riferisca all'artigianato, il termine di comunicazione al richiedente della decisione in esito alla domanda di iscrizione all'albo, l'inserimento di un rappresentante della Commissione provinciale dell'artigianato nel Consiglio di amministrazione dell'Ente provin-

ciale per il turismo e nel Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica ed altre modifiche di squisita natura tecnica e funzionale dettate dall'esperienza di questo primo decennio.

* * *

Per quanto esposto, ci onoriamo sottoporre all'esame, confidando in una pronta approvazione, la presente proposta di modifica e di integrazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, che al di sopra e al di fuori di ogni considerazione e interesse di parte, è diretta a tutelare la classe artigianale italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 860 il comma 1, lettera *b*) è così modificato:

« *b*) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale ed anche manuale, quest'ultimo non necessariamente continuativo, del suo titolare ed eventualmente dei familiari dello stesso ».

E vengono aggiunti i seguenti commi:

« Per produzione in serie si intende la fabbricazione di oggetti eguali ad un unico prototipo ottenuta con appositi macchinari.

Per familiare collaboratore di cui alla lettera *b*) primo comma del presente articolo, si intende il parente o affine del titolare o socio, entro il terzo grado di parentela o di affinità, che lavori abitualmente e professionalmente nell'impresa, sempreché non abbia con l'impresa stessa rapporti di subordinazione o non rivesta la qualifica di socio.

Sono esclusi dal riconoscimento della qualifica di coadiuvante coloro che per altra attività risultino soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 264, sul lavoro a domicilio e coloro che siano da considerare apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

La presente norma si applica anche ai fini dell'individuazione dell'obbligo assicurativo di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e della legge 4 luglio 1959, n. 463 ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1963 è modificato come segue:

« Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo è considerata artigiana, e, pertanto, può essere iscritta negli albi di cui all'articolo 9 della presente legge ».

Inoltre vengono aggiunti i seguenti commi:

« Ai fini del computo numerico dei dipendenti per le limitazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del secondo comma sono esclusi i familiari collaboratori di cui al precedente articolo. Le limitazioni di cui alle lettere *b*) e *d*) del secondo comma non valgono per le imprese artigiane costituite in forma di cooperativa, purché i soci di queste — in numero non superiore a 9 — partecipino tutti personalmente al lavoro con esclusione di dipendenti salariati. ».

ART. 3.

All'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è aggiunto il seguente comma:

« L'esenzione dall'obbligo di cui al comma precedente è valida anche nel caso in cui la vendita degli oggetti di produzione propria avvenga in locali separati, purché questi rientrino nel complesso unitario aziendale stabilito nel luogo di produzione ».

ART. 4.

L'articolo 8 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta nell'albo di cui all'articolo 9.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 100.000; in caso di recidiva l'ammenda sarà quintuplicata ».

ART. 5.

Hanno diritto al titolo di « maestro artigiano » nel loro mestiere i titolari d'impresa artigiana, iscritta nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956 n. 860, da almeno tre anni, che abbiano superato le prove pratiche che saranno disciplinate con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato centrale per l'artigianato, e che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'esercizio continuativo del mestiere artigiano per un periodo non inferiore a 15 anni;

b) il conseguimento del diploma di fine apprendistato previsto dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e l'esercizio continuativo del mestiere artigiano per almeno 10 anni;

c) il possesso del diploma attestante il superamento degli esami finali di corsi di preparazione professionale, rilasciato da scuole od istituti professionali statali ad indirizzo industriale e artigiano e l'esercizio continuativo del mestiere artigiano per almeno 5 anni.

Il titolo di maestro artigiano è conferito, su domanda degli interessati, dalla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

L'elenco dei maestri artigiani costituisce una sezione separata dell'Albo delle imprese.

ART. 6.

In caso di morte o d'invalidità permanente ed assoluta al lavoro conseguente all'attività svolta, il nominativo del titolare o socio o familiare collaboratore rimane iscritto in una particolare sezione dell'albo previsto dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 denominata « Albo d'Onore ».

L'artigiano che cessa la propria attività dopo aver conseguita la pensione a norma della legge 4 luglio 1959, n. 463 o comunque dopo aver esplicitata l'attività stessa per almeno 15 anni può ottenere l'iscrizione del suo nominativo nell'Albo d'onore.

L'impresa che dopo il decesso o la sopravvenuta invalidità del suo titolare prosegue la sua attività conservando i requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge può rimanere iscritta nell'albo delle imprese artigiane qualora la gestione venga assunta dal coniuge o dai figli o dal tutore dei figli minorenni.

In tal caso l'interessato od i suoi superstiti sono tenuti ad avanzare esplicita domanda per la conservazione dell'iscrizione ed a denunciare entro trenta giorni l'avvenuta sostituzione, a tutti gli effetti di legge, del titolare alla Commissione provinciale.

La conservazione dell'iscrizione all'Albo, nelle ipotesi contemplate dal presente articolo viene a cessare se alla scadenza di cinque anni dalla data del decesso o della sopravvenuta invalidità il titolare non risulta sostituito o se comunque l'impresa cessa la sua attività o perde uno dei requisiti richiesti.

Il settimo comma dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

« Entro il primo semestre del primo anno di permanenza in carica, la Commissione provinciale per l'artigianato deve provvedere alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

ART. 7.

A modifica del secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed ai fini dell'esenzione prevista dal terzo comma dell'articolo 2214 del Codice civile sono considerati piccoli imprenditori tutti i titolari di imprese individuali iscritte come tali negli Albi delle imprese artigiane.

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta dalla Commissione provinciale dell'artigianato su domanda del titolare dell'impresa, ovvero d'ufficio nel caso che la Commissione stessa provveda al riconoscimento della qualifica artigiana agli effetti delle assicurazioni sociali a carattere obbligatorio ».

Il quinto comma dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 è sostituito dal seguente:

« Le decisioni prese dalla Commissione provinciale per l'artigianato sono rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di commercio, industria e agricoltura e presso l'albo pretorio del comune ove ha sede l'impresa. L'affissione è effettuata semestralmente per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15 giugno e dal 15 dicembre di ogni anno.

Dell'iscrizione o della mancata iscrizione o della cancellazione dall'albo, la Commissione deve dare anche comunicazione diretta al titolare mediante lettera raccomandata entro 15 giorni dalla decisione, comunicando le decisioni alla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani e alla sede provinciale dell'I. N. P. S. attraverso gli elenchi mensili. La mancata comunicazione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda vale come accoglimento. Nel caso di irreperibilità del destinatario delle comunicazioni vale l'affissione nell'albo pretorio del comune. L'iscrizione nell'albo ha effetto dalla data di presentazione della domanda. In caso di incompleta documentazione della domanda la data di iscrizione valevole è quella sotto la quale la documentazione è stata completata ».

ART. 9.

L'articolo 11 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal presente:

« Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato relativa alla iscrizione di ufficio od alla mancata iscrizione o alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane è ammesso ricorso da parte del titolare della impresa interessata alla Commissione regionale per l'artigianato di cui

all'articolo 14 nel termine di trenta giorni dalla data di partenza della lettera di comunicazione.

Il ricorso ha effetto sospensivo e di esso deve essere data notizia, a cura della Commissione provinciale, alla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani ed alla Sede provinciale dell'I. N. P. S.

La Commissione regionale decide sui ricorsi entro 60 giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente può proporsi ricorso al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'impresa, entro 60 giorni dalla comunicazione. Il Tribunale decide in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero ».

ART. 10.

L'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860 è sostituito dal seguente:

« Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione Provinciale per l'Artigianato. Essa oltre che assolvere alle funzioni di cui agli articoli 9 e 10 deve:

a) promuovere ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della provincia nonché ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare la produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilità locali;

b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane a carattere comunale o provinciale;

c) predisporre ed aggiornare gli elenchi nominativi dei titolari di impresa da trasmettere alla Cassa mutua provinciale per gli artigiani per la formazione degli elenchi annuali ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, mentre l'individuazione dei soggetti assistibili come familiari a carico e collaboratori rimane di competenza delle stesse Casse Mutue Artigiane;

d) svolgere alcuni compiti che possono esserle affidati per studi e pareri particolarmente su problemi del credito, dell'energia elettrica ed altre fonti di energia, sullo svi-

luppo di cooperative e di consorzi tra gli artigiani e sulla istituzione di presidii per l'organizzazione ed assistenza tecnica;

e) effettuare rilevazioni statistiche concernenti l'artigianato;

f) svolgere gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento con norme regolamentari, coordinate dal Comitato Centrale dell'Artigianato e da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'industria e il commercio.

I servizi di segreteria della Commissione sono assicurati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura ».

ART. 11.

L'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

« La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del Prefetto, avente carattere definitivo.

La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria e agricoltura, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Essa è composta:

a) da nove imprenditori eletti dai titolari delle imprese iscritte nell'albo provinciale, secondo le norme di cui al successivo capo V della presente legge, tra gli stessi imprenditori iscritti anche nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia, nominati dal Prefetto fra designati delle stesse organizzazioni;

c) da tre lavoratori dipendenti da imprese artigiane, nominati dal Prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I componenti di cui sopra eleggono il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione; il Presidente dovrà essere eletto tra i componenti di cui alle lettere a) e b).

Fanno inoltre parte della Commissione, a titolo consultivo:

a) il Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura;

b) il rappresentante dell'artigianato presso la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura;

c) un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E. N. A. P. I.) designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) designato dall'Istituto stesso;

e) un rappresentante della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani scelto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi membri anche se con voto consultivo;

f) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I. N. I. A. S. A.), designato dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto;

g) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

h) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

i) il Presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

l) il Presidente dell'Ente provinciale del turismo;

m) due esperti nella materia del credito artigiano, designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

n) un piccolo imprenditore industriale nominato dal Prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali della provincia.

I componenti di cui alle lettere c), d) ed f) debbono essere residenti nella provincia.

I membri di cui alle lettere a), g), h), i), ed l) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando tra questi gli astenuti.

In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Le votazioni concernenti le nomine di persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.

La Commissione può articolarsi in sotto-commissioni secondo le necessità dei problemi dell'artigianato provinciale.

Le cariche sono gratuite eccezione fatta per le eventuali indennità stabilite per il Presidente dal Comitato centrale per l'artigianato ».

ART. 12.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono sostituiti dai seguenti:

« Presso la Camera di commercio industria ed agricoltura di ogni capoluogo di Regione ha sede una Commissione regionale per l'artigianato.

Essa:

a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 11;

b) svolge sul piano regionale un'azione di informazione e di documentazione sulle attività artigiane della Regione stessa e di coordinamento delle attività di rilevazione statistica svolte dalle Commissioni provinciali dell'artigianato della Regione;

c) viene consultata dagli organi della Regione ai fini dell'attività economica e sociale concernente l'artigianato;

d) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

ART. 13.

L'articolo 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

« La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministero per l'industria ed il commercio. Essa dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Essa è composta:

a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato della Regione;

b) dal Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

c) dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio del capoluogo della regione;

d) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E. N. A. P. I.);

e) da un rappresentante della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, designato dal Consiglio centrale della Federazione stessa;

f) dal rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I. N. P. S.) designato dall'Istituto stesso;

g) da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I. N. I. A. S. A.);

h) da tre esperti in materie concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti dalla maggioranza degli altri

membri della Commissione su terne proposte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente della Commissione.

I componenti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* devono essere residenti nella Regione.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando fra questi gli astenuti.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le votazioni concernenti le nomine di persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.

Sino a quando non sono costituite le Regioni ed i rispettivi capoluoghi, la Commissione continua ad avere la sede nel capoluogo di provincia scelto all'atto della sua prima costituzione.

ART. 14.

Le lettere *g)* e *h)* dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono così modificate:

« *g)* formulare proposte ed esprimere pareri su problemi attinenti all'artigianato da sottoporre al Ministero per l'industria ed il commercio in particolare per quanto concerne le attività inerenti alla programmazione economica nazionale;

h) svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge ».

ART. 15.

L'articolo 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è così modificato:

« Il Comitato centrale dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro dell'industria e commercio. Esso dura in carica cinque anni ed è composto:

a) dai presidenti delle Commissioni regionali per l'artigianato;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle categorie artigiane;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

d) da un rappresentante del movimento cooperativistico nel settore artigianale, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) dal Presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E. N. A. P. I.);

f) dal Presidente dell'Ente autonomo mostra-mercato nazionale dell'Artigianato;

g) dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

h) dal Presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

i) dal Presidente dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I. N. I. A. S. A.);

l) dal Direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie.

Fanno inoltre parte del Comitato, con voto consultivo:

a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, tesoro, pubblica istruzione, agricoltura e foreste, marina mercantile, commercio estero, lavoro e previdenza sociale, turismo e spettacolo;

b) un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

c) il Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

d) il Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

e) il Presidente dell'Unione nazionale dei consorzi provinciali dell'industria tecnica;

f) due esperti in materia di credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

g) quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio;

h) gli Assessori regionali preposti agli affari dell'artigianato;

Per l'esame di particolari problemi il Comitato può valersi della consulenza di tecnici, i quali sono chiamati dal Presidente a partecipare ai lavori del Comitato stesso.

Il Comitato centrale dell'artigianato e le sue sezioni sono presieduti dal Ministro per l'industria ed il commercio e, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti il Comitato eleggono nel proprio seno tre vice presidenti.

Il Comitato si riunisce, di regola, almeno ogni quadrimestre e ogni qualvolta è richiesto

da almeno un terzo dei componenti di cui alla lettera a) del primo comma.

Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio sono nominati un segretario e tre vice segretari per i lavori del Consiglio centrale dell'artigianato e delle sue sezioni.

ART. 16.

L'articolo 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento del Comitato centrale e delle sue sezioni nonché per l'integrazione delle spese sostenute dalle Camere di commercio a norma dell'articolo 12 in relazione ai compiti espletati dalle Commissioni provinciali per l'applicazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e della legge 4 luglio 1959, n. 463, saranno stanziati annualmente, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio le somme occorrenti per le spese relative in misura di lire 300 per ogni impresa artigiana iscritta negli albi.

Detta aliquota di lire 300 può essere modificata con decreto del Ministero dell'industria e del commercio ogni due anni.

Dedotte le spese per il funzionamento del Comitato centrale, le somme residue devono essere ripartite in relazione alle esigenze economiche delle Camere di commercio per il funzionamento delle Commissioni provinciali dell'artigianato, tenuto conto del numero degli artigiani iscritti negli albi. L'assegnazione è disposta anno per anno con decreto del Ministero dell'industria e del commercio in base a tabelle fornite dal Comitato centrale e predisposte in conformità ai criteri fissati nel comma precedente.

Per l'integrazione delle spese per il funzionamento e l'espletamento della specifica attività delle Commissioni provinciali, alla cui funzionalità provvederà un'apposita segreteria proporzionata all'importanza dell'artigianato provinciale, si provvede con la attribuzione alle Commissioni stesse del 50 per cento dei proventi annui derivanti dall'applicazione dell'imposta camerale delle imprese artigiane di ciascuna provincia.

Per l'attuazione di quanto disposto nei commi precedenti le Commissioni provinciali predispongono, nel mese di ottobre di ogni anno, un conto preventivo da approvarsi dalla giunta della Camera di commercio. In caso di mancata approvazione decide in via definitiva il Comitato centrale ».

ART. 17.

L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Per l'elezione dei componenti la Commissione provinciale per l'artigianato di cui alla lettera *a*) del terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860 e dei componenti il Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11, lettera *a*), primo comma della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, si applicano le seguenti norme:

Le elezioni di cui al precedente comma devono avvenire nel corso del quinto anno successivo a quello di insediamento.

Gli artigiani iscritti nell'albo quali titolari d'impresa individuale o soci d'impresa societaria, alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello nel quale devono effettuarsi le votazioni e quelli iscritti negli elenchi della Cassa mutua pubblicati nel mese di settembre del suddetto anno, vengono inclusi in due apposite liste elettorali.

Le liste di cui al precedente comma sono predisposte da apposita Commissione elettorale costituita dal Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, dal Presidente della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani e da quattro esperti, due dei quali scelti tra i componenti la Commissione e due tra i componenti del Consiglio d'amministrazione della Cassa.

Le suddette liste devono essere pubblicate nell'albo della Camera di commercio ed in quello della Cassa mutua provinciale, nonché negli albi pretori dei comuni ove hanno sede le imprese, per trenta giorni consecutivi, dal 1° al 30 gennaio dell'anno nel quale devono avvenire le elezioni.

Contro le risultanze delle liste elettorali gli interessati hanno facoltà di avanzare ricorso entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione alla Commissione prevista dal successivo articolo 18 ».

ART. 18.

Entro il 30° giorno successivo a quello primo di pubblicazione delle liste, il Prefetto nomina una Commissione composta da un giudice di tribunale, che la presiede, da un rappresentante del Prefetto, dal Segretario della Commissione provinciale per l'artigianato e dal Direttore della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.

La Commissione provvede al controllo delle liste pubblicate ai sensi del precedente articolo ed alla decisione dei ricorsi.

La Commissione, in caso di errori od omissioni puramente formali, ed in caso di accoglimento di un ricorso, provvede alla regolarizzazione della lista dandone comunicazione all'interessato ed agli organi che hanno predisposto la prima compilazione della lista stessa.

Nel caso di constatata inadempienza o di inosservanza dei termini stabiliti dalla presente legge, da parte di uno degli organi preposti alle organizzazioni elettorali, la commissione ha la facoltà di sostituirsi all'organo stesso per provvedere a quanto necessario.

I ricorsi devono essere decisi entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Le liste comunque devono considerarsi definitive e non più modificabili alla data del 30 aprile dell'anno nel quale devono avvenire le elezioni.

ART. 19.

La Commissione elettorale di cui al quinto comma del precedente articolo 12 deve provvedere entro il 30 aprile dell'anno nel quale si svolgono le operazioni elettorali, a suddividere il territorio della provincia in collegi elettorali.

Per le province che abbiano meno di 10.000 elettori artigiani iscritti nelle liste, l'elezione avviene in ragione di un delegato ogni cinquanta ovvero frazioni di cinquanta, pari o superiore a venti elettori.

Per le province che abbiano oltre 10.000 elettori artigiani iscritti nelle liste, l'elezione avviene in ragione di un delegato ogni cento o frazione di cento, pari e superiore a trenta elettori.

Il Collegio elettorale in ogni caso non può comprendere più di cinquecento elettori.

L'elezione avviene a scrutinio segreto.

Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei delegati spettanti ad ogni collegio.

Entro il successivo mese di maggio, la Commissione elettorale pubblica un manifesto da affiggere, per almeno 15 giorni, negli albi dei comuni della provincia e nell'albo della Camera di commercio e della Cassa mutua provinciale, con il quale vengono resi noti agli elettori:

a) la data e l'orario delle votazioni che hanno inizio alle ore 8 e termine alle ore 22 e che devono avvenire entro il successivo mese di giugno;

b) le liste definitive degli elettori divisi per collegio elettorale;

c) la sede delle sezioni elettorali;

d) le norme da osservarsi per le elezioni di primo grado.

Le spese necessarie alle operazioni elettorali sono suddivise in parti uguali tra la Commissione provinciale per l'artigianato e la Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani.

I certificati elettorali sono consegnati a cura delle competenti amministrazioni comunali a ciascun elettore presso la sede della impresa non oltre il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Le sezioni elettorali hanno sede presso gli edifici comunali o scolastici o delle Camere di commercio o della Cassa mutua.

La Commissione elettorale provvede altresì a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello della votazione, un presidente per ciascuna sezione elettorale scegliendolo tra i dipendenti dello Stato o degli Enti locali.

Il Presidente del seggio nomina due scrutatori ed il segretario del seggio scegliendoli tra gli artigiani iscritti nella lista della sezione.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate. Ad essi ed ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo 13 spetta il trattamento economico previsto per le elezioni comunali.

Restano in vigore le norme contenute negli articoli 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266.

ART. 20.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266 e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono così modificati:

« Ad operazioni elettorali ultimate i presidenti dei seggi, riuniti in ufficio elettorale presso la Commissione di cui all'articolo 18 della presente legge, redigono il verbale delle operazioni elettorali.

Il Presidente della Commissione proclama gli eletti entro il decimo giorno successivo alla votazione ».

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266 e l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, agli effetti delle elezioni di primo grado, sono modificati come segue:

« Contro le operazioni elettorali di primo grado è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla proclamazione, alla Commissione prevista dall'articolo 13 della presente legge, che decide in via definitiva.

La Commissione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, è tenuta a pronunciarsi ».

ART. 21.

Entro il mese di settembre dell'anno nel quale devono svolgersi le elezioni, i delegati eletti vengono convocati, a cura della Commissione elettorale prevista dall'articolo 17, in assemblea plenaria per la elezione dei componenti la Commissione provinciale per l'artigianato e del Consiglio di amministrazione della Cassa.

L'elezione deve avvenire a scrutinio segreto in due separate sessioni dell'Assemblea, anche nello stesso giorno, ma in orario diverso.

Per le elezioni successive al primo grado si osservano rispettivamente le norme degli ultimi cinque commi dell'articolo 9 e degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 e successive modificazioni e della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, per la Cassa mutua.

Le elezioni del Comitato centrale per l'artigianato e degli organi centrali della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani devono avvenire entro il mese di dicembre del quinto anno successivo a quello di insediamento.

La Commissione di cui all'articolo 18 della presente legge rimane in carica sino all'insediamento della Commissione provinciale per l'artigianato e del Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua.

ART. 22.

L'Assemblea dei delegati per la Cassa mutua resta in funzione, come organo amministrativo per l'approvazione dei bilanci ed è valida, qualsiasi sia il numero dei delegati presenti, nella seconda convocazione dell'assemblea, anche se predisposta nella stessa giornata. Gli inviti per le convocazioni devono essere diramati almeno 8 giorni prima con lettera raccomandata e con allegati i bilanci da approvare. L'assemblea può essere convocata anche, in via straordinaria, quando lo richiedano il Consiglio d'amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'Assemblea stessa.

ART. 23.

I commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« La Cassa mutua provinciale compila annualmente, entro il 15 giugno, per ciascun comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 23, dalle persone soggette alla assicurazione obbligatoria, per l'anno solare in corso. Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento di cui al seguente articolo 5 compilati, fino al 31 dicembre, dalla Commissione provinciale dell'artigianato.

Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei propri albi e in quelli dei comuni della provincia, le variazioni intervenute in detti elenchi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente.

È data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto designato dal Presidente.

In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno ».

ART. 24.

In applicazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, il titolare di impresa che risulti contemporaneamente interessato in altra attività da inquadrarsi in un diverso settore produttivo, verrà iscritto all'albo con apposita annotazione che indichi quale altra attività eserciti o con quale mansione.

Per stabilire la prevalenza di una attività rispetto ad un'altra, le Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al capo secondo della legge 25 luglio 1956, n. 860, in caso di concorso dell'attività artigiana con attività commerciale od agricola, devono basarsi sul criterio della prevalente partecipazione, professionale e manuale, del titolare all'attività del ramo artigiano.

ART. 25.

Le Commissioni provinciali, regionali e centrali previste dalla legge 26 luglio 1956, n. 860, gli Organi di amministrazione provinciali e centrali e gli Organi di controllo provinciali e centrali previsti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, durano in carica 5 anni. I rispettivi componenti possono essere riconfermati.

ART. 26.

Il presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, o un suo delegato, è membro di diritto del Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo e del Consiglio di amministrazione del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica.